Comune di San Cosmo Albanese

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
N° 73 del 07.11.2016	ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREA DI SOSTA CAMPER.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di novembre alle ore 11,30 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sigg.ri:

			Presente	Assente
1)	Baffa Damiano	Sindaco-Presidente	X	
2)	Minisci Arcangelo	Assessore-Vicesindaco	X	
3)	Misuraca Annalisa	Assessore		X

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario Comunale dott. Zanfini Antonio

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di San Cosmo Albanese ha realizzato con finanziamenti PISL-POR 2007/2013- FESR della Regione Calabria un percorso ginnico attrezzato, un impianto sportivo polivalente, ed un'area attrezzata per parcheggio camper nei pressi del Santuario SS. Cosma e Damiano; ;

RITENUTO necessario regolamentare l'utilizzo dell'area parcheggio per campers, considerate numerose richieste di utenza;

VISTO l'allegato schema di regolamento, composto da n. 10 articoli ed un allegato;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere di legittimita' del Segretario Comunale;

VISTO il T.U. Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voto unanime,

DELIBERA

DI dichiarare la narrativa quale parte integrante del presente deliberato;

DI approvare il Regolamento e l' all. " A ", per l'utilizzazione dell'area sosta camper, composto da n. 10 articoli;

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

DI trasmettere copia della presente, all'Ufficio di Polizia Municipale, in quanto incaricato, per quanto di competenza, della vigilanza e dell'esecuzione del presente Regolamento.

ALL. " A"

SERVIZI CAMPERS

PERIODO

(SOSTA 24 ORE)

TARIFFA

DAL 01 OTTOBRE AL 31 MAGGIO

10.00 (DIECIEURO)

DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

15,00 (QUINDICIEURO)

- -SOSTA CON SOGGIORNO E PERNOTTAMENTO
- -CORRENTE ELETTRICA
- -CARICO E SCARICO
- -PIAZZOLE DI 40 mq CIRCA MUNITE DI SERVIZI LUCE, ACQUA E SCARICO.
- -AREA PIC-NIC E BARBECUE ATTREZZATA.

COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' UTILIZZO DELL' AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPORANEA CAMPERS

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

- 1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in localita' Casino, nei pressi del Santuario SS.Cosma e Damiano.
- 2. Lo spazio, della superficie complessiva di circa 400 mq, è dotato di illuminazione, con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.
- 3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 7 (otto) piazzole, con disponibilita' ulteriore di punti di stazionamento nell' area retrostante il Santuario SS. Cosma e Damiano;

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

- 1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa: Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada"; Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada"; Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, Testo Unico regionale in materia di turismo.
- 2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

- 1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper.
- 2. Le tariffe ed i servizi offerti sono specificati nell' allegato A).

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

- 1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
- 2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
- 3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

- 1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 7 autocaravan contemporaneamente, oltre alla disponibilita' di stazionamento di cui al precedente articolo 1.
- 2. Gli interessati sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle tariffe, secondo le modalita' che saranno indicate dal personale incaricato presso l' Ufficio di Segreteria, negli orari di apertura al pubblico;
- 3. Ai registrati verra' fornito un tagliando comprovante la registrazione, che dovra' essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.
- 4. L'area camper è aperta tutto l'anno.
- 5. Il Responsabile della Polizia Municipale potra' autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a. la sosta delle autocaravan è ordinariamente permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento, salvo diverso accordo per periodi maggiori, ove ve ne sia disponibilità'. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00, prevista dall'art. 45, comma 11 della L.R. 9/2006 e l'immediato allontanamento del trasgressore;
- b. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il personale del Comune è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle Persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro rifiuti;
- e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 23:00 alle ore 7:00;
- f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;

h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

- 1. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario.
- 2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
- 3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

1. L'area camper non è custodita. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 - Sanzioni

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
- 2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
- 3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
- 4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.